



**COMPAG**

FEDERAZIONE NAZIONALE COMMERCianti  
PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

Agli Associati

Oggetto: Registro telematico carico/scarico cereali

Il 25 maggio scorso è stato pubblicato in GU il Decreto ministeriale 29 marzo 2022 che istituisce il registro telematico delle produzioni cerealicole presenti nel territorio nazionale in cui devono essere annotate le operazioni di carico e scarico dei cereali, in attuazione della Legge di Bilancio 2021.

Nel registro, che sarà istituito presso il SIAN, dovranno essere annotati i flussi di carico e scarico inerenti ai quantitativi di cereali e di farine di cereali detenuti a qualsiasi titolo da imprese agricole, cooperative, consorzi, imprese commerciali, imprese di importazione e imprese di prima trasformazione della filiera cerealicola che, in forma singola o associata, producono, detengono, acquistano, vendono, cedono o destinano alla prima trasformazione, uno o più prodotti.

Tutti gli operatori soggetti alla tenuta del registro devono iscriversi al Sistema informativo agricolo nazionale (Sian) e seguire le indicazioni di tenuta riportate nell'allegato al decreto. Le operazioni devono essere registrate entro il giorno venti del terzo mese successivo alla data di carico o scarico, anche tramite registrazioni mensili complessive, sempre che i dati forniti complessivamente si riferiscano a periodi temporali non superiori al mese solare.

Le registrazioni devono essere effettuate solo nel caso in cui gli operatori detengono, acquistano, vendono, cedono un quantitativo del singolo prodotto superiore a 30 tonnellate annue.

L'obbligo di registrazione è previsto per i seguenti prodotti:

- Frumento duro;
- Frumento tenero e frumento segalato;
- Granturco;
- Orzo;
- Farro;



**COMPAG**

FEDERAZIONE NAZIONALE COMMERCianti  
PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

- Segale;
- Sorgo;
- Avena;
- Miglio e scagliola;
- Semola di frumento duro;
- Farina di frumento duro;
- Farina di frumento tenero;
- Farina di granturco;
- Farina di orzo.

Per ogni entrata e uscita dalla struttura, anche nel caso di registrazioni complessive, deve essere annotato il mittente e il destinatario.

Per la registrazione delle operazioni è possibile utilizzare una duplice modalità:

- il sistema on line per la registrazione diretta delle operazioni sul portale SIAN;
- il sistema di interscambio dei dati in modalità web service, ossia un'applicazione informatica (sistema software) che consente a due o più sistemi informativi (quello aziendale e il SIAN) di scambiarsi informazioni in maniera diretta e automatica

Le imprese di prima trasformazione sono obbligate a registrare solo le operazioni di carico e non anche le operazioni inerenti allo scarico di sfarinati. Vengono poi espressamente esclusi gli operatori delle imprese di seconda trasformazione ed i dettaglianti, compresa la grande distribuzione organizzata, che operano nell'ambito di attività commerciali. Inoltre, non sono tenuti alla registrazione delle operazioni di carico e scarico:

- gli operatori che utilizzano le quantità per il reimpiego aziendale anche per usi zootecnici;
- i cereali destinati alla semina o da utilizzare in azienda;
- i prodotti che al momento della trebbiatura vengono trasferiti in strutture private o associative.

Il provvedimento prevede una fase sperimentale fino al 31 dicembre 2023, nel corso della quale non si applicano le sanzioni previste. Questo periodo permetterà di verificare l'effettiva operatività dello strumento al fine, anche, di apportare eventuali integrazioni e modifiche.



**COMPAG**

FEDERAZIONE NAZIONALE COMMERCianti  
PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

Le sanzioni, previste nel decreto ministeriale, si applicheranno solo a partire dal 1° gennaio 2024. Si tratta di sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra:

- 1000 e 4.000 euro per i soggetti che, essendovi obbligati, non istituiscono il registro
- 500 e 2.000 euro in caso di mancato rispetto delle modalità di tenuta telematica del registro.

In caso di violazioni concernenti la tenuta del registro è, altresì, prevista l'applicazione della diffida. Infine il decreto esclude espressamente la responsabilità dell'operatore nel caso in cui si verificano violazioni per la tenuta del registro conseguenti al malfunzionamento del sistema telematico.

Si informano le imprese associate che le funzionalità telematiche nell'ambito del SIAN non sono ancora pronte, mancando di fatto la piattaforma per la registrazione. Pertanto, allo stato attuale, agli operatori non è richiesta nessuna registrazione. Siamo in contatto con il Ministero delle politiche agricole e vi terremo informati non appena ci saranno novità al riguardo.

Si invia in allegato il decreto.